



COMUNE DI ALONTE

Allegato A determinazione n. 23/2021

**MISURA DI IMMEDIATO SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI PER LE CONSEGUENZE
DERIVANTI DALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19.
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE SI
TROVANO IN STATO DI EFFETTIVO BISOGNO
- ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N.658 DEL 29 MARZO 2020.
BUONI SPESACOMUNALI. II TRANCHE**

AVVISO AMMISSIONE BENEFICIARI

Dato atto che con Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è stato istituito un fondo di 400 milioni di euro nel 2020 da erogare a ciascun comune sulla base degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.

L'Amministrazione Comunale prevede l'assegnazione di buoni spesa alimentari (fino ad esaurimento dei fondi assegnati) calcolati sulla base della composizione del nucleo familiare a cittadini residenti in stato di disagio per misure urgenti di solidarietà alimentare, esclusivamente per acquisire "buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità" (**ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA**) da destinare alle famiglie che a causa dell'emergenza Covid 19 versano in difficoltà economiche;

ARTICOLO 1 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari ad € **8.556,72**, corrispondenti all'importo del trasferimento statale ai sensi del DL 154/2020.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari dei buoni spesa comunali sono i nuclei familiari residenti nel Comune di Alonte che a causa dell'emergenza Covid 19 e delle restrizioni imposte versano in gravi difficoltà economiche e che quindi si trovano temporaneamente in difficoltà nel soddisfare le primarie esigenze di vita.

ARTICOLO 3 - REQUISITI DI ACCESSO

1. I requisiti per l'accesso alla II tranche dei buoni spesa comunali sono i seguenti:
 - essere residenti nel Comune di Alonte;
 - in caso di cittadinanza non comunitaria, tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace;
 - trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni reddituali, senza richiesta di certificazione ISEE:
 - a) riduzione delle entrate di almeno il 15% nel confronto tra i mesi di Gennaio e Febbraio 2020 ed Ottobre e Novembre 2020;oppure
 - b) entrate pro capite inferiore a € 500,00;
 - patrimonio mobiliare come definito in ISEE di tutti i componenti del nucleo familiare inferiore o uguale a € 7.000,00 al 31.12.2020;

ARTICOLO 4 - QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA”

1. Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti gli importi mensili sotto riportati, fino a concorrenza della somma accreditata al Comune di Alonte per il valore indicato all’articolo 1, a seconda della composizione del nucleo familiare:

| Numero di componenti del nucleo familiare | Importo mensile del buono spesa – in euro |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 persona | 280,00 |
| 2 persone | 480,00 |
| 3 persone | 600,00 |
| 4 persone | 720,00 |
| 5 o più persone | 800,00 |

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per accedere buono spesa gli interessati dovranno compilare il modulo reso disponibile sul sito comunale al link: <https://comune.alonte.vi.it> e compilando scrupolosamente tutti i campi indicati con la dichiarazione di atto di notorietà.
2. Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente **a mezzo posta elettronica** – all’indirizzo: protocollo@comune.alonte.vi.it
3. L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di indicare, successivamente, una data di scadenza per la presentazione delle domande.
4. L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il nucleo familiare.
5. Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico rilasciato dal Comune di residenza.
6. Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di presentazione temporale.
7. A pena di nullità, la domanda deve essere regolarmente sottoscritta dal richiedente.
8. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti e/o gli altri dati di cui al precedente articolo 3 saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del presente intervento, potranno essere oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria;

ARTICOLO 6 – ASSEGNAZIONE DEI BUONI ALIMENTARI

1. A seguito della presentazione delle domande, previa istruttoria dell’ufficio servizi sociali, la Responsabile dell’Area Amministrativa-finanziaria predisporrà un elenco dei soggetti ammessi. Ai soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti sarà fatta specifica comunicazione.
2. L’assegnazione dei buoni alimentari avverrà con cadenza bi-settimanale, mentre l’erogazione potrà avvenire anche con periodicità mensile.
3. L’elenco dei beneficiari rimane comunque aperto, in modo che eventuali successivi richiedenti possano essere ammessi al beneficio anche successivamente nel corso dell’emergenza.

ARTICOLO 7 - CRITERI DI PRIORITA’

1. Sarà data comunque priorità ai nuclei non beneficiari di altre forme di intervento di sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi già attivata, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni già attiva, altre forme di sostegno del reddito previste a livello locale o regionale ecc.).
2. I Servizi Sociali si riservano la possibilità di valutare situazioni particolari in deroga a quanto disposto dai suddetti criteri di priorità.

ARTICOLO 8 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alonte – telefono 0444-439203 – pec protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it.

3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett e del Regolamento Ue 2016/279. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati ai soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento Ue 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
6. Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Alonte è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Alonte.
7. Modalità di trattamento e conservazione – il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art. 32 RGPD e delle misure minime per la pubblica amministrazione.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI

1. Responsabile del Procedimento è la signora Roberta Vigolo. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.alonte.vi.it.it oppure telefonando al numero: 0444 439203 int. 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

ARTICOLO 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Alonte che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di sospendere o revocare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti;
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Alonte, 23.02.2021

La Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria
Dott.ssa Valeria Gamberoni
(firmato digitalmente)